



PROCEDURA GENERALE PER LA VERIFICA DEI GREEN PASS

MANDICO & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

NAPOLI | ROMA | MILANO



| Data | Approvata da | Firma per approvazione |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| 9 ottobre 2021 | Avv. Monica Mandico | |

GLI STUDI LEGALI DELL'ANNO 2020

  

Sommario

| | |
|--|---|
| 1. Premessa..... | 2 |
| 2. Scopo..... | 2 |
| 3. Definizioni..... | 2 |
| 4. Riferimenti normativi..... | 3 |
| 5. Ambito soggettivo e oggettivo della verifica..... | 3 |
| 6. Modalità di svolgimento della verifica..... | 3 |
| 7. Tutela della riservatezza e dei dati personali..... | 4 |
| 8. Violazioni e sanzioni..... | 5 |



1. Premessa

Il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.09.2021 n. 226) che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, ha stabilito, a partire dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, **l'obbligatorietà del Green Pass sui luoghi di lavoro**, sia nel settore privato che in quello pubblico.

Pertanto, al fine di adempiere tempestivamente alla succitata disciplina, studio legale **MANDICO&partners dell'avv. Monica Mandico** ha adottato le misure organizzative di seguito sintetizzate.

La presente procedura di controllo Green Pass non sostituisce, bensì si applica in aggiunta alla procedura di controllo degli accessi già adottata .

2. Scopo

Lo scopo del presente documento è disciplinare le operazioni di verifica del green pass in ambito lavorativo.

3. Definizioni

Green Pass o Certificazione verde COVID-19: documento rilasciato dalla piattaforma nazionale Digital Green Certificate che attesta: lo stato di avvenuta vaccinazione contro il COVID-19; la negatività di un tampone molecolare o antigenico; l'avvenuta guarigione dall'infezione.

Certificato di esenzione dalla campagna vaccinale: certificato medico emesso da professionisti sanitari abilitati che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale che attesta l'esenzione dalla campagna vaccinale per comprovate ragioni mediche. Il documento riporta i dati della persona (nome, cognome, data di nascita) e la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

APP VerificaC19: è l'applicazione ufficiale del governo italiano per abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell'autenticità delle "Certificazioni verdi COVID-19" prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale "DGC" del Ministero della Salute e dei "Certificati europei digitali COVID" ("EU Digital COVID Certificate") rilasciati dagli altri stati membri dell'Unione Europea. L'app consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi attraverso la lettura del codice "QR" del certificato.

QR Code: codice a barre bidimensionale, ossia a matrice, composto da moduli neri disposti all'interno di uno schema bianco di forma quadrata. La funzione principale del codice QR è l'archiviazione di informazioni e dati necessari a verificare la validità del Green Pass.

Verificatore: l'avv. **Monica Mandico** è incaricata a compiere le operazioni di verifica del green pass e le connesse operazioni di trattamento dei dati personali.

Partners/collaboratore: soggetti sottoposti al controllo in oggetto che svolgano, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella sede di Via Epomeo 81 – NAPOLI 80126

Clienti: soggetti che accedono ai locali aziendali per usufruire dei servizi offerti dall'Azienda, nei casi prescritti per legge.

4. Riferimenti normativi

- DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139) (GU n.226 del 21-9-2021)
- DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
- Regolamento Eu 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy).
- Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021, relativa ai certificati di esenzione dalla campagna vaccinale.

5. Ambito soggettivo e oggettivo della verifica

Chiunque svolge un'attività, a qualsiasi titolo (inclusa la collaborazione stabile, le attività di formazione e apprendistato), è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass o, in alternativa, il certificato di esenzione dalla campagna vaccinale.

In caso di rifiuto all'esibizione o di certificazione non valida, l'accesso non sarà consentito e si applicherà quanto previsto dal successivo paragrafo "Violazioni e sanzioni".

6. Modalità di svolgimento della verifica

6.1. Partners/collaboratori: La verifica sarà svolta a campione, preferibilmente al momento dell'accesso agli uffici

6.3. Meeting/Conferenze/Riunioni a più persone

Per tali eventi l'accesso in presenza sarà subordinato alla verifica del Green Pass per ogni partecipante.

6.4. Modalità operative: In ogni caso, la verifica sarà effettuata dall'operatore autorizzato tramite il dispositivo mobile aziendale ove è installata l'app VerificaC19, attraverso i seguenti *step*:

- A. Il verificatore deve richiedere la Certificazione all'interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
- B. L'App VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.
- C. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili risultati:
 - i. schermata verde: la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
 - ii. schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l'Italia;
 - iii. schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.
- D. Il verificatore accerta la validità della certificazione.

E. Per verificare che il cliente sia l'effettivo intestatario del green pass, il controllore può richiedere l'esibizione di un documento di identità.

Per assicurare il corretto aggiornamento dell'App, garantendo l'utilizzo della versione più aggiornata della stessa, è necessario collegarsi una volta al giorno ad una rete internet. Successivamente l'applicazione funziona correttamente offline.

6.5.1. Messaggi di errore di lettura dell'App

Quando compare la schermata rossa con la scritta "Errore di lettura QR Code, oppure non è una Certificazione verde COVID-19" le cause sono due:

- i. Errore di lettura QR Code: c'è stato un errore di lettura da parte dell'App VerificaC19. In tal caso, il Verificatore è tenuto a riprovare cercando condizioni di luce migliori, e assicurandosi che l'inquadratura della fotocamera sia allineata al QR Code da scansionare;
- ii. L'App riconosce solamente i QR Code che rispettano le specifiche europee dell'EU Digital Covid Certificate. Nessun'altra tipologia di QR Code potrà quindi essere scansionata con successo dall'App. In tal caso l'operatore considererà la verifica avente esito negativo.

6.5.2. Soggetti esenti dalla campagna vaccinale

Nel caso di certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale, il verificatore procederà ad una verifica del certificato, mediante esibizione, ove necessario, di un documento di identità che consenta la verifica dei dati dell'intestatario del certificato. Anche in tal caso nessun dato relativo all'interessato sarà archiviato da parte del Titolare

7. Tutela della riservatezza e dei dati personali

Il verificatore, usando l'app VerificaC19 legge il QR code e ne verifica la validità. È vietato fare copie o acquisire copie analogiche o digitali del green pass o del QR code e salvare i file su supporti elettronici.

L'app mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa. Il verificatore non registra tali dati salvo il caso di esito negativo della verifica. In tal caso comunica i dati anagrafici dell'interessato all'ufficio competente tramite il modello allegato.

Al verificatore è consentito chiedere l'esibizione di un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione. In alcun caso è consentito estrarre copia di detto documento.

È vietato acquisire, anche verbalmente, informazioni circa l'evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, vaccino o guarigione).

Al fine di tutelare la riservatezza degli interessati, il verificatore ha cura di far rispettare sempre un adeguata distanza tra le persone oggetto del controllo e le altre in attesa e di non comunicare a voce alta gli esiti del controllo e le informazioni rilevate.



8. Violazione della procedura

Partners/collaboratori privi di green pass (o certificato sostitutivo di esenzione) o in possesso di green pass non valido non sono autorizzati all'ingresso.

Nel caso di tentativi di elusione e/o comunque di condotte finalizzate ad aggirare/violare quanto previsto dalla normativa vigente (d.l.127/2021), si segnalerà all'autorità competente quanto previsto.

Clienti

I soggetti privi di green pass (o certificato sostitutivo di esenzione) o in possesso di green pass non valido non sono autorizzati all'ingresso.

MANDICO & PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI
NAPOLI | ROMA | MILANO

